



CITTA' DI ARESE

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 19.10.1998

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE – INDICE GENERALE

ART. 1 – DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE

ART.2 – ISTITUZIONE

ART.3 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART.4 – RICHIESTE DI ISCRIZIONE

ART.5 – AGGIORNAMENTI DEL REGISTRO

ART.6 – DECISIONI SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART.7 – DIRITTI CONSEGUENTI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART.8 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE

ART. 1- DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE

Ai fini del presente regolamento si intendono per associazioni quelle definite dal Capo III "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati", Titolo II, Libro Primo del Codice civile.

ART. 2 - ISTITUZIONE

1. In attuazione a quanto previsto dell'art.61 dello Statuto comunale è istituito presso il Comune di Arese l'Albo delle associazioni per la disciplina dei rapporti dell'Amministrazione comunale con le realtà associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Arese si impegna a sostenere l'azione e gli interventi delle associazioni favorendone il coordinamento delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività in favore dei cittadini areisini da parte delle associazioni, il Comune renderà disponibile la sede del Forum delle associazioni di Viale Resegone, 14.

ART. 3 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'albo delle associazioni è istituito presso la Segreteria del Sindaco che ne cura la compilazione e l'aggiornamento.
2. Le associazioni richiedenti possono assumere la forma giuridica che ritengono più opportuna, purché compatibile con i requisiti di cui al successivo art.4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.4, le associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono altresì dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per le relative forme associative.

ART.4 – RICHIESTE DI ISCRIZIONE

1. La richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:
 - a) copia dello Statuto e/o dell'accordo tra gli aderenti da cui risultino l'assenza di scopo di lucro, nonché effettivi poteri di partecipazione dei soci alla vita dell'associazione;
 - b) il nominativo e i poteri del rappresentante e di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) l'indicazione di eventuali iscrizioni in altri albi o registri;
 - d) una relazione da cui risulti la consistenza numerica, l'organizzazione e l'attività svolta dall'associazione.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le associazioni che svolgano la propria attività nell'ambito della comunità arecina e si impegnino a mantenerla nel tempo.
3. Possono chiedere l'iscrizione anche le associazioni costituite a livello nazionale o internazionale purché abbiano una sede operativa nel territorio comunale, nonché le

associazioni operanti in ambiti intercomunali che svolgono attività di interesse della cittadinanza di Arese.

ART.5 – AGGIORNAMENTI DEL REGISTRO

1. Ogni modifica inerente la ragione sociale, la sede legale nonché le generalità dei rappresentanti delle associazioni devono essere tempestivamente comunicate per l'aggiornamento dell'Albo.
2. Il Responsabile del Settore Servizi generali, provvede ad una revisione annuale delle associazioni iscritte, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art.4.

ART.6 – DECISIONI SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Il termine per l'esame delle richieste di iscrizione è di 45 gg. dalla data di ricevimento delle richieste medesime.
2. Le associazioni, che hanno presentato una documentazione incompleta, sono invitate ad integrarla entro il termine di dieci giorni. In questi casi il termine iniziale per l'esame delle richieste di iscrizione decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
3. L'iscrizione è effettuata a cura del Responsabile del Settore Servizi Generali.

ART.7 – DIRITTI CONSEGUENTI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Alle associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti:

- 1) il diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi in forma diretta e semplificata con il riconoscimento alle stesse della titolarità all'informazione per tutti i provvedimenti inerenti l'ambito di attività svolte.
Le richieste di accesso potranno essere esercitate, in via informale, con le modalità previste per i Consiglieri comunali di cui all'art.16,2° comma, punto 1 del Regolamento comunale dei diritti di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi.
L'individuazione del Servizio competente all'accoglimento di tali richieste costituisce oggetto di modalità organizzative all'interno dell'Ente.
- 2) il diritto di partecipazione ai momenti consultivi organizzati attraverso le Consulte di cui al successivo articolo;
- 3) la facoltà di formulare proposte, con l'obbligo per l'Amministrazione comunale di fornire una risposta motivata entro il termine di 60 gg;
- 4) l'utilizzo di strutture, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature.

ART.8 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. Le consulte sono organismi che garantiscono la partecipazione delle associazioni all'amministrazione locale.
2. Le Consulte sono istituite con provvedimento della Giunta comunale, del quale verrà data comunicazione al Consiglio comunale.

3. Faranno parte della Consulta le associazioni che operino nel settore di attività specifico, attraverso un rappresentante dalle stesse designato. La designazione avverrà entro venti giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
4. Le Consulte rimangono in carica tre anni.
5. Nella riunione di primo insediamento, indetta dal Sindaco, la Consulta detterà i criteri della propria organizzazione e nominerà il proprio Presidente che la rappresenterà.
6. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni e collaborano con le Commissioni comunali alle cui riunioni possono partecipare per invito o per loro iniziativa con una loro rappresentanza.
7. Il Sindaco e la Giunta comunale, potranno chiedere i pareri alla Consulta competente, prima di discutere in Consiglio comunale atti che incidono in misura rilevante sugli interessi e condizioni dei cittadini. La Consulta esprime il parere con relazione motivata entro 15 giorni dalla richiesta.

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, dopo l'esame favorevole dell'Organo regionale di Controllo, è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 6 dello Statuto comunale.